

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 11 marzo 2025.

Circolare N. 4/2025

DEFINIZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE POLIZZE RISCHI CATASTROFALI

Rif.: Art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023;

Art. 13, comma 1, DL n. 202/2024;

DM n. 18/2025;

Nostra Circolare n. 3/2025 del 5 marzo 2025.

La Finanziaria 2024 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

L'obbligo della copertura assicurativa, differito al 31/03/2025, interessa i seguenti beni:

- terreni e fabbricati;*
- impianti e macchinari;*
- attrezzature industriali e commerciali.*

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l'apposito Decreto che ha definito le "modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici".

Come disposto espressamente dal citato decreto, per le polizze assicurative già in essere, l'adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo / quietanza utile delle stesse.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

La Finanziaria 2024, ha previsto l'obbligo per le **imprese** (ad esclusione delle imprese agricole) di stipulare entro il 31/12/2024 **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** inseriti nella sezione attivo, voce BII, n. 1, 2 e 3, **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Con il c.d. "Decreto Milleproroghe" (si veda anche la nostra Circolare n. 3/2025 del 5 marzo 2025), il Legislatore ha **prorogato al 31/03/2025** tale obbligo.

Del **mancato rispetto** dell'obbligo assicurativo si deve tener conto "nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

Recentemente con il Decreto n. 18/2025 il MEF ha disciplinato le modalità attuative / operative degli **schemi di assicurazione dei rischi catastrofici**.

DEFINIZIONI

Oggetto della copertura assicurativa	Danni alle immobilizzazioni, direttamente cagionati dagli eventi calamitosi o catastrofici (sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione).
Premio assicurativo	Importo che il contraente, anche mediante l'adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione .
Franchigia	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti o percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato .

Massimale / Limite indennizzo	Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere pari o minore alla somma assicurata .
Indennizzo	Importo pagato all'assicurato dall'assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Valore di ricostruzione	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
Costo di rimpiazzo	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Grandi Imprese	Imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • fatturato superiore ad euro 150 milioni; • numero di dipendenti pari o superiore a 500.
Somma assicurata	Importo che rappresenta il massimo esborso dell'assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Copertura assicurativa a premio rischio assoluto	Impegno dell'assicurazione, in caso di sinistro, ad indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale.

SOGGETTI INTERESSATI (ASSICURATI)

L'obbligo assicurativo in esame interessa le **imprese, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese**, con:

- **sede legale in Italia**;
- **sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia**;

L'obbligo in esame **non riguarda gli imprenditori agricoli**, considerato che per questi è applicabile il fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa interessa i beni di cui alla sezione attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia:

- **terreni e fabbricati**;
- **impianti e macchinari**;
- **attrezzature industriali e commerciali**.

Come previsto dal decreto in esame, l'obbligo assicurativo riguarda le **immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa**. Il nuovo obbligo **dovrebbe** riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing / locazione / comodato). Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Fabbricato	Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Impianti e macchinari	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

Attrezzature industriali e commerciali	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.
---	--

Sono **esclusi** dall'obbligo assicurativo gli immobili gravati da:

- **abuso edilizio** / costruiti in **carezza delle autorizzazioni**;
- **abuso sorto successivamente** alla data di costruzione.

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, **non sono oggetto** della copertura assicurativa gli "**altri beni**" di cui al n. 4 (ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo ed i prodotti finiti e merci (c.d. "magazzino") classificate nell'attivo circolante.

Per tali beni l'impresa può comunque valutare / concordare l'estensione della polizza assicurativa (con corrispondente aumento del premio).

EVENTI CALAMITOSI / CATASTROFALI

L'obbligo assicurativo si riferisce a **sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni**.

Alluvione / inondazione / esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali / artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dall'autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
Frana	Movimento, scivolamento / distacco rapido di roccia, detrito / terra lungo un versante / intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerati:

- **singolo evento**, le **proseguizioni** dei predetti fenomeni (alluvione / inondazione / esondazione / frana) **entro le 72 ore dalla prima manifestazione**;
- **stesso episodio / singolo sinistro**, i danni causati dalle **scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento** che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Ai fini dell'obbligo assicurativo la polizza prevede:

- un eventuale **scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno**. Come previsto dal decreto in esame, l'entità del danno indennizzabile a carico dell'assicurato è così individuato.

FASCIA	% DANNO INDENNIZZABILE IN CAPO ALL'ASSICURATO
Fino ad euro 30 milioni di somma assicurata	La polizza assicurativa può prevedere, uno scoperto a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Superiore ad euro 30 milioni di somma assicurata / Grandi imprese	La percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato è rimessa alla negoziazione delle parti.

- l'applicazione di **premi proporzionali al rischio**. A tal fine, il decreto in esame precisa che vanno considerati i seguenti aspetti:

- **ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati**, sulla base delle serie storiche disponibili / mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili / letteratura scientifica in materia, e adottando, se applicabili, modelli predittivi che tengono in considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
- **misure adottate dall'impresa**, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, **per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni** da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I premi sono **aggiornati periodicamente**, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'assicurazione.

La polizza assicurativa **non copre i danni**:

- quale **conseguenza diretta del comportamento dell'uomo / danni a terzi** provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- quale conseguenza diretta / indiretta di atti di conflitti armati / terrorismo / sabotaggio / tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche / derivanti da inquinamento o contaminazione.

MASSIMALI / LIMITI DI INDENNIZZO

Come previsto dal decreto in esame, la polizza assicurativa può prevedere l'applicazione dei seguenti **massimali / limiti di indennizzo**.

FASCIA	MASSIMALI / LIMITE INDENNIZZO
Fino ad euro 1 milione di somma assicurata	Limite di indennizzo pari alla somma assicurata. I contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Da euro 1 milione ad euro 30 milioni di somma assicurata	Limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
Superiore ad euro 30 milioni di somma assicurata / Grandi imprese	Massimali / limiti di indennizzo rimessi alla negoiazione delle parti .

Per i **terreni** la copertura è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del massimale / limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto in esame è fissata dal 14/03/2025 e prevede che:

- i **testi di polizza** vanno **aggiornati** alla predette novità **entro il 29/03/2025**;
 - per le **polizze già in essere**, l'adeguamento decorre dal **primo rinnovo / quietanza utile** delle stesse.
- Nel caso in cui entro il 31/03/2025 si verifichi uno degli eventi calamitosi / catastrofali, le assicurazioni devono verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Come sopra accennato, l'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe **precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche** comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell'evento calamitoso / catastrofale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ed invita a prendere contatto con il proprio assicuratore di fiducia.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.